CONSIGLIO (OR. it)

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
in data:	17 luglio 2007
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante.

All.: COM(2007) 430 definitivo

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 17.7.2007
COM(2007) 430 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

(presentata dalla Commissione)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che definisce la 1-benzilpiperazina (BZP) quale nuova droga sintetica da sottoporre a misure di controllo e a sanzioni penali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce l'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive[1], in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Commissione,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sulla 1-benzilpiperazina (BZP), che ha poi presentato al Consiglio e alla Commissione il 31 maggio 2007.

(2) La BZP è una sostanza sintetica, segnalata per la prima volta nell'Unione europea nel 1999. Come l'amfetamina e la metamfetamina, è uno stimolante del sistema nervoso centrale, ma molto meno potente (10% circa della d-amfetamina). Il polimorfismo genetico nel sistema enzimatico può modificare il metabolismo della BZP e provocare una considerevole sensibilità interindividuale agli effetti della sostanza. È stata constatata anche la possibilità di interazione con altre droghe, ma nel complesso i dati sulla farmacocinetica umana sono lacunosi.

(3) In alcuni Stati membri la BZP è in vendita libera presso rivenditori di prodotti chimici; a scopo ricreativo è venduta in compresse e capsule su siti Internet o in "erboristerie" o "smart shop" di alcuni Stati membri. Sul mercato delle droghe illegali, la si può acquistare come la più nota ecstasy.

(4) Tredici Stati membri e un paese terzo (la Norvegia) hanno segnalato sequestri di BZP in polvere, capsule o compresse per quantitativi che vanno da 1 capsula/compressa a 64 900 compresse. Sono pochi invece i dati che potrebbero far pensare che la BZP sia sintetizzata, trattata e distribuita su grande scala, anche con il coinvolgimento della criminalità organizzata.

(5) La BZP non ha utilità medica provata e riconosciuta; nell'Unione europea non sono

[1] GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

note specialità farmaceutiche autorizzate contenenti questa sostanza.

(6) Attualmente la BZP non è oggetto di alcuna valutazione, neppure da parte del sistema ONU. In cinque Stati membri, è sottoposta alle misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalla legislazione nazionale, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalle convenzioni ONU del 1961 o del 1971. Due Stati membri la sottopongono a misure di controllo nel quadro della loro normativa sui medicinali.

(7) La BZP è stata rilevata in campioni post mortem, ma è impossibile stabilirne l'esatta responsabilità nel decesso perché in tutti i casi erano intervenute altre sostanze o altre circostanze.

(8) Dalla valutazione dei rischi si evince che mancano prove scientifiche definitive sui rischi globali della BZP. Tuttavia, per un principio precauzionale e viste le sue proprietà stimolanti, il rischio per la salute e la mancanza di effetti benefici, è opportuno sottoporre la BZP a misure di controllo, commisurandole al rischio relativamente poco elevato presentato dalla sostanza.

(9) Sottoponendo la 1-benzilpiperazina a misure di controllo si possono evitare problemi nel quadro della cooperazione internazionale tra autorità di contrasto e autorità giudiziarie,

DECIDE:

Articolo 1

Conformemente al loro diritto interno, gli Stati membri prendono le misure necessarie per sottoporre la 1-benzilpiperazina (nota anche come 1-benzil-1,4-diazacicloesano, N-benzilpiperazina o, più genericamente, benzilpiperazina o BZP) alle misure di controllo proporzionate al rischio presentato dalla sostanza, e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, in ottemperanza agli obblighi derivanti dalla convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 2

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Essa ha effetto il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Fatto a Bruxelles, il [...]

Per il Consiglio
Il Presidente
[...]